Servizi fiduciari | Consulenza fiscale e legale
Revisione contabile | Consulenza gestionale
Soluzioni informatiche complete

Esecuzione di controlli a campione indipendenti per il rispetto delle ordinanze COVID-19 sui casi di rigore da parte delle aziende

Mandato SECO_2001

Rapporto finale
al 30 giugno 2026

Conclusioni finali relative al mandato SECO_2001

Nell'ambito del programma per casi di rigore COVID-19 sono stati concessi **sostegni per casi di rigore a 35 225 aziende per una somma complessiva di circa CHF 5,2 mia.** sotto forma di contributi forfettari non rimborsabili (contributi a fondo perduto) o di prestiti, garanzie o fideiussioni. I contributi afp rappresentano circa il 96% delle misure complessive di sostegno fornite, che ammontano a CHF 5,2 mia.

OBT è stata incaricata di effettuare controlli a campione sull'attuazione delle ordinanze COVID-19 sui casi di rigore nei Cantoni su diversi anni. Le conclusioni principali emerse da questo incarico sono le seguenti:

- Nel corso dell'intero periodo di validità del programma per casi di rigore, i Cantoni hanno valutato le **richieste di sostegno per casi di rigore** pervenute esaminandole caso per caso con la dovuta diligenza e hanno applicato le disposizioni delle ordinanze con il massimo impegno.

- La circostanza particolare "**Utilizzo della riserva del Consiglio federale**" è stata trattata nei Cantoni con la dovuta diligenza.

- Solo nell'ambito dell'individuazione dei **doppi sussidi** alcuni Cantoni avrebbero potuto istituire un sistema di controllo più solido. In alcuni casi, si è fatto troppo affidamento sull'autodichiarazione da parte delle aziende che hanno richiesto il sostegno per casi di rigore, sebbene ciò fosse in linea con la base giuridica.

- I controlli a campione dimostrano che i Cantoni si sono impegnati e si stanno impegnando attivamente per applicare correttamente il **divieto di distribuzione dei dividendi** e la **partecipazione condizionata agli utili** nei loro "portafogli di casi di rigore". Al tempo stesso, si possono osservare approcci diversi e differenze nell'ampiezza e nella profondità dei controlli effettuati dai Cantoni. Nell'ambito dei controlli a campione non è stato possibile ottenere prove concrete che dimostrassero se i Cantoni, nell'esaminare i dossier, tenessero debitamente conto delle specifiche questioni interpretative relative al divieto di distribuzione dei dividendi e all'attuazione della partecipazione condizionata agli utili.

- Per quanto riguarda la **gestione di prestiti/fideiussioni/garanzie**, si può affermare che, in generale, anche in questo ambito i Cantoni si adoperano per monitorare e limitare il proprio rischio finanziario derivante da prestiti, fideiussioni e garanzie. Sulla base dei riscontri concreti ricevuti nel secondo semestre del 2025, si può anche presumere che i Cantoni siano a conoscenza della propria esposizione al rischio in relazione a prestiti/fideiussioni/garanzie e che la gestiscano e ne tengano conto nell'ambito dell'attuale programma per i casi di rigore.

- Sulla base delle informazioni disponibili, riteniamo che i Cantoni abbiano provveduto o provvedano tuttora a un adeguato **monitoraggio dei casi di abuso e alla gestione dei recuperi**.

Il programma per casi di rigore COVID-19 della Confederazione

Per mitigare le conseguenze economiche della crisi pandemica, il Parlamento ha creato, con la legge COVID-19, le basi per la partecipazione della Confederazione agli aiuti cantonali per i casi di rigore che riguardano le aziende gravemente colpite dalla pandemia sotto il profilo economico. I dettagli del programma federale per casi di rigore sono riportati nell'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 (RS 951.262) e nell'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 (RS 951.264).

Tra il 1° marzo 2020 e il 31 ottobre 2022 (periodo del programma per casi di rigore in cui è stato possibile avanzare le richieste), la Confederazione e i Cantoni hanno erogato o concesso alle aziende sostegni per casi di rigore per un importo totale pari a circa CHF 5,2 mia., di cui circa il 96% (CHF 5 mia.) sotto forma di cosiddetti contributi forfettari non rimborsabili (contributi afp).

Le aziende rientrano nei cosiddetti casi di rigore se sono state chiuse dalle autorità a causa di misure di politica sanitaria o se hanno realizzato meno del 60% del loro fatturato precedente e quindi non erano più in grado di pagare i costi fissi. In particolare, per quanto riguarda l'ammontare del sostegno fornito dai Cantoni, si distingue tra aziende con un fatturato annuo fino a CHF 5 mio. e aziende con un fatturato annuo superiore a CHF 5 mio. Nella categoria delle aziende con un fatturato annuo fino a CHF 5 mio., la Confederazione contribuisce per il 70% al sostegno per casi di rigore disposto e prefinanziato dal Cantone. Per le aziende con un fatturato annuo superiore a CHF 5 mio., la Confederazione si fa carico del finanziamento al 100%.

In base all'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020, in entrambe le categorie di aziende è possibile un aumento del sostegno per casi di rigore a determinate condizioni, purché la rispettiva impresa abbia registrato una diminuzione del fatturato superiore al 70% rispetto al fatturato medio annuo del 2018/19 ("caso di rigore in caso di rigore"). Infine, i Cantoni riceveranno contributi aggiuntivi per un totale di massimo CHF 500 mio. dalla cosiddetta riserva del Consiglio federale per un supporto più ampio alle aziende per le quali le altre opzioni di sostegno sono già state esaurite.

Con l'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022, è stata stabilita una soluzione di sostegno successiva per le aziende in situazione di particolare difficoltà. Alla luce di ciò, i contributi di sostegno sono stati erogati alle aziende gravemente colpite dalla pandemia di coronavirus al massimo per la prima metà del 2022 e calcolati sulla base dei costi non coperti. I criteri di ammissibilità e i limiti massimi corrispondevano in larga misura a quelli del precedente sostegno per casi di rigore secondo quanto previsto dall'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020.

Il programma per casi di rigore COVID-19 è seguito dal governo federale (in particolare dalla Segreteria di Stato dell'Economia SECO) e attuato e gestito dai Cantoni in base alla loro legislazione cantonale. Si basa anzitutto su una legge federale (legge COVID-19) e, in aggiunta o a chiarimento, su due ordinanze federali: ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 (OPCR 20) e ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 (OPCR 22).

Oltre ai contributi afp, nell'ambito dell'OPCR 20 sono stati concessi anche prestiti, fideiussioni e garanzie. Tuttavia, si tratta di un volume complessivamente inferiore, mentre i contributi afp nell'ambito dell'OPCR 20 e dell'OPCR 22 erano o sono lo strumento di sostegno predominante nei Cantoni, per un totale di circa il 96%.

Nell'ambito dell'OPCR 22, nel 2022 sono stati concessi sostegni finanziari supplementari sotto forma di contributi forfettari non rimborsabili (contributi a fondo perduto 2022) a causa del perdurare delle difficoltà economiche in molti settori e aziende colpite dalla pandemia di coronavirus. L'importo di tali sostegni ammonta a CHF 183 mio. e corrisponde a circa il 3,5% del sostegno per i casi di rigore complessivo previsto dalle due ordinanze (OPCR 20 e OPCR 22). Nei cinque Cantoni AI, JU, NE, UR e VD non è stato concesso alcun sostegno per casi di rigore ai sensi dell'OPCR 22.

Contenuto e obiettivi del mandato

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), con il mandato SECO_2001 conferito alla società di revisione e consulenza indipendente OBT AG e attuato nel periodo intercorso da gennaio 2022 a fine giugno 2026, ha perseguito i seguenti obiettivi:

1. garantire che i pagamenti cantonali fatturati alla Confederazione siano stati erogati in conformità alle basi giuridiche (legge COVID-19, ordinanze COVID-19 casi di rigore 2020 e 2022);
2. garantire il rispetto dei requisiti delle basi giuridiche per le aziende (partecipazione agli utili, divieto di distribuzione dei dividendi) e per i Cantoni (gestione di prestiti, garanzie e fideiussioni);
3. individuare eventuali carenze nello svolgimento dei compiti dei Cantoni e formulare raccomandazioni per porvi rimedio.

Il mandato SECO_2001 prevedeva controlli a campione sui seguenti aspetti:

- erogazioni per casi di rigore;
- utilizzo della riserva del Consiglio federale;
- gestione di prestiti, garanzie e fideiussioni;
- partecipazione agli utili;
- divieto di distribuzione dei dividendi;
- monitoraggio di casi di abuso e gestione dei recuperi;
- doppio sussidio.

Le **erogazioni per casi di rigore** presuppongono la presentazione di una domanda, la sua valutazione da parte dell'ufficio cantonale preposto alle erogazioni e l'emanazione mediante decisione impugnabile. Nell'ambito dei controlli a campione, si è verificato se, nei singoli casi, le aziende richiedenti avessero diritto agli aiuti e se la prassi concreta di erogazione da parte dei Cantoni fosse conforme alle disposizioni normative.

Nel corso del programma per casi di rigore sono stati messi a disposizione ulteriori fondi nell'ambito della cosiddetta riserva del Consiglio federale. Per l'ambito di controllo "**Utilizzo della riserva del Consiglio federale**", occorreva verificare se i Cantoni avessero rispettato le disposizioni concrete relative alla ripartizione dei fondi a loro spettanti nell'ambito di tale riserva del Consiglio federale.

I Cantoni devono adottare misure adeguate per la corretta **gestione di prestiti, fideiussioni e garanzie**. Nell'ambito dei controlli a campione si doveva inoltre verificare se e in che misura i Cantoni avessero adempiuto ai propri compiti.

In base alla normativa sulla **partecipazione** condizionata **agli utili**, un'azienda con un fatturato annuo superiore a CHF 5 mio. che ha ricevuto un sostegno per casi di rigore deve restituire tale contributo fino a un massimo dell'utile, se e nella misura in cui è stata in grado di generare utili nell'anno in cui è stato concesso il suddetto sostegno.

Il cosiddetto **divieto di distribuzione dei dividendi** prevede l'obbligo a tempo determinato, per i beneficiari dei sostegni per casi di rigore, di

- non approvare o distribuire dividendi o bonus, né rimborsare contributi in conto capitale (divieto di distribuzione di dividendi in senso stretto);
- non concedere prestiti a proprietari/soci (divieto di distribuzione dei dividendi in senso lato).

Il programma per casi di rigore richiede ai Cantoni un **monitoraggio dei casi di abuso e la gestione dei recuperi**. Il mandato di verifica SECO_2001 doveva inoltre verificare se i Cantoni avessero adempiuto ai propri compiti e alle proprie responsabilità in materia.

Infine, occorreva anche assicurarsi che i Cantoni avessero rispettato il cosiddetto divieto di **doppio sussidio**, in base al quale il sostegno per casi di rigore poteva essere concesso solo a titolo di un unico fondamento giuridico.

OBT AG

OBT AG è una delle sei maggiori aziende svizzere nel settore dei servizi fiduciari, della revisione contabile, della consulenza gestionale, fiscale e legale e delle soluzioni informatiche complete. Attualmente, circa 550 dipendenti lavorano per OBT Group.

OBT AG e le sue filiali si occupano della revisione e della consulenza di società di capitali, cooperative, fondazioni e associazioni, ma anche associazioni ed enti di diritto pubblico. Inoltre, l'azienda offre servizi di consulenza e assistenza a società aperte al pubblico e – in quanto membro indipendente del network mondiale Baker Tilly International – a gruppi di società attivi a livello globale in tutti i centri e le regioni economiche più importanti.

OBT AG
Rorschacher Strasse 63 | 9004 S. Gallo | www.obt.ch